
LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(N. 518)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla VI Commissione permanente (Istruzione e belle Arti) della Camera dei deputati
nella seduta del 5 maggio 1954 (V. Stampato N. 802)*

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(MARTINO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 12 MAGGIO 1954

Disposizioni integrative alla legge 26 marzo 1953, n. 188,
sugli esami di abilitazione alla libera docenza.

DISEGNO DI LEGGE

L'articolo 2 della legge 26 marzo 1953, n. 188, è sostituito dal seguente:

« La libera docenza può essere concessa, oltre che per discipline alle quali corrisponda un insegnamento ufficiale nell'ordinamento didattico delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, anche in altre discipline

In quest'ultima ipotesi, coloro che aspirino a conseguire l'abilitazione sono tenuti a farne domanda al Ministero della pubblica istru-

zione, per tramite di una Facoltà o Scuola universitaria, non oltre il 31 dicembre di ciascun anno. Sulla domanda che la Facoltà accompagna col proprio parere, la Sezione I del Consiglio Superiore della pubblica istruzione delibera, prima del bando della sessione d'esami, dichiarando se la materia in cui è chiesta l'abilitazione possa essere compresa tra quelle per cui è da indire la sessione, tenuto conto dell'importanza e dell'autonomia scientifica della materia stessa.

Per le discipline ammesse all'abilitazione, il Ministro stabilisce, sentito il parere della Sezione I del Consiglio superiore, il numero massimo di abilitazioni da concedere in cias-

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

scuna disciplina per ciascuna sessione, numero che in nessun caso può essere superato.

Nel numero massimo di cui al precedente comma non sono da comprendere le abilitazioni da conferirsi ai candidati già in possesso di diploma d'abilitazione alla libera docenza in altra disciplina ».

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla sessione di esami d'abilitazione alla libera docenza indetta nella prima applicazione della legge 26 marzo 1953, n. 18.

Art. 2.

Il Ministro della pubblica istruzione può conferire l'abilitazione alla libera docenza, nella sessione di esami indetta nella prima applicazione della legge 26 marzo 1953, n. 188, anche a coloro per i quali la Commissione giudicatrice abbia formulato giudizio di idoneità.

A tal uopo, il Ministro della pubblica istruzione ha facoltà di riconvocare le Commis-

sioni, le quali abbiano già concluso i loro lavori, affinchè esse integrino il loro giudizio.

Art. 3.

Il parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica istruzione (Sezione I), a norma dell'articolo 3 della legge 26 marzo 1953, n. 188, è obbligatorio, ma non vincolante. In caso di dissenso, il Ministro della pubblica istruzione non è tenuto a motivare il proprio provvedimento.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.